

**Verbale di accordo  
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

A Parma il 6 giugno 2019

Tra

**CA Italia** anche in qualità di Capogruppo,  
**CA Friuladria,**  
**CA Carispezia,**  
**CA Group Solutions**  
**Calit**

e

le Delegazioni sindacali di Gruppo delle OO.SS. **Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub**

Premesso che

- con l'accordo del 4 febbraio 2016 (integrato dal verbale di riunione del 16 marzo 2016, entrambi integralmente ivi richiamati), l'ABI e le OO.SS. di settore hanno inteso procedere alla revisione dell'accordo nazionale del 12 marzo 1997 in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- le Parti a livello di Gruppo intendono quindi dare attuazione, con il presente accordo, agli adempimenti loro demandati dalla normativa di legge ivi richiamata (D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni) e di contratto, nonché alle integrazioni che ritengono utili anche nell'ottica di valorizzare il metodo della consultazione e della partecipazione dei lavoratori sulle tematiche della salute e sicurezza;
- in applicazione delle sopracitate previsioni, anche in relazione alle specificità organizzative del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, le Parti confermano la volontà di istituire gli RLS a livello di Gruppo.

**Le Parti hanno condiviso quanto segue**

**ART.1**

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

**ART.2**

**Ambiti regionali di competenza degli RLS**

In relazione alla complessità organizzativa del Gruppo, le Parti condividono di istituire gli RLS a livello di Gruppo e di definire in 25 il numero complessivo degli stessi, già comprensivo dell'integrazione di cui all'art.3 c.4 dell'accordo 4 febbraio 2016 richiamato in premessa.

Le Parti concordano che l'RLS potrà svolgere le proprie attività presso le unità organizzative di ogni Azienda del Gruppo che insistono nell'ambito regionale di competenza.

La ripartizione del numero complessivo di RLS per ambito regionale di competenza è definita nella tabella che segue, tenuto opportunamente conto degli elementi di complessità organizzativa territoriale derivanti dalla struttura di Gruppo e dalla presenza sui singoli territori.

<b>Ambiti regionali di competenza</b>	<b>Province interessate</b>	<b>Numero RLS</b>
<b>Emilia</b>	<i>Strutture Centrali - PR</i>	<b>2</b>
	<i>Rete – PR, RE, MO, BO</i>	<b>2</b>
<b>Lombardia Sud</b>	PC, MN, LO, CR	<b>2</b>
<b>Lombardia Nord</b>	VA, MI, MB, CO, LC, BS, BG	<b>2</b>
<b>Piemonte</b>	PV, CN, TO, AT, BI, AL, NO, VB, VC	<b>2</b>
<b>Toscana</b>	PG, AR, FI, SI, GR, LI, PT, PO, LU, PI	<b>2</b>
<b>Romagna</b>	FE, RN, FC, RA, PU, AN, MC, FM	<b>3</b>
<b>Centro Sud</b>	RM, RI, VT, FR, LT, NA, CE, SA	<b>3</b>
<b>Veneto</b>	VR, VE, TV, VI, PD, RO, BL	<b>2</b>
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	PN, UD, GO, TS	<b>3</b>
<b>Liguria</b>	MS, SP, GE, SV, IM	<b>2</b>
<b>Totale</b>		<b>25</b>

### **ART.3**

#### **Regolamento Elettorale**

Per quanto riguarda l'elezione degli RLS a livello di Gruppo si rinvia al regolamento elettorale in corso di elaborazione da parte delle OO.SS., che verrà sottoposto in coerenza con le attuali disposizioni, alla preventiva valutazione di congruità dell'Azienda.

Requisito necessario alla candidatura di RLS è che l'interessato abbia sede di lavoro presso l'ambito regionale di conseguente riferimento.

Le Parti concordano che gli RLS sostituiti individuati dal sopracitato regolamento elettorale assumeranno la titolarità della carica nell'ambito regionale di competenza alla cessazione della carica dell'RLS effettivo di riferimento.

### **ART.4**

#### **Accesso ai locali dell'unità organizzativa**

L'accesso alle UOG di competenza dovrà essere comunicato da parte degli RLS di norma almeno un giorno lavorativo precedente alla visita - fatti salvi i casi di emergenza e/o urgenza - tramite posta elettronica, alla struttura aziendale competente in materia di salute e sicurezza ([cu06875@cagroupsolutions.it](mailto:cu06875@cagroupsolutions.it)), nonché al Responsabile della UOG oggetto di sopralluogo.

La visita da parte dell'RLS, dovrà essere effettuata in presenza del Responsabile dell'UOG oggetto di sopralluogo o da persona da lui delegata.

L'attività di sopralluogo dovrà avere come unico oggetto le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori, evitando modalità che possano distogliere gli stessi dal normale svolgimento delle mansioni e/o provocare interruzioni del servizio al pubblico.

Gli RLS sono tenuti ad annotare (di regola entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'effettuazione della visita) le eventuali osservazioni conseguenti all'accesso effettuato, nell'apposito "Questionario controllo ambienti di lavoro D.Lgs.81/08" già in uso e che verrà custodito in originale dalla struttura aziendale competente.

Tale questionario datato e firmato, dovrà essere prontamente inviato dagli RLS, tramite posta elettronica, alla struttura centrale competente in materia di salute e sicurezza ([cu06875@cagroupsolutions.it](mailto:cu06875@cagroupsolutions.it)) che provvederà all'archiviazione elettronica.

## **ART.5**

### **Permessi per l'esercizio delle funzioni**

Con riferimento all'espletamento del mandato di ciascun RLS trova applicazione quanto previsto dall'art.6 dell'Accordo Nazionale 4 febbraio 2016.

Le richieste di permesso devono essere comunicate a mezzo posta elettronica al Responsabile della UOG di appartenenza con un preavviso di 1 un giorno lavorativo, salvo casi di emergenza e/o urgenza. I permessi retribuiti di cui sopra eventualmente non utilizzati nel corso dell'anno di pertinenza, nel limite massimo di 10 ore, potranno essere fruiti non oltre il mese di marzo dell'anno successivo.

## **ART.6**

### **Concorso alle maggiori spese sostenute**

L'azienda provvederà - tramite le ordinarie procedure - ai rimborsi regolati dalla normativa di riferimento in tema di missioni, delle spese sostenute e documentate strettamente connesse all'esercizio delle funzioni.

L'uso dell'automezzo privato dovrà essere preventivamente autorizzato dal Responsabile della struttura aziendale competente in materia di salute e sicurezza (inviando la richiesta alla casella di posta cu06875@cagroupsolutions.it), qualora non sia possibile avvalersi del mezzo di trasporto pubblico ad uso collettivo (treno, autobus, metro) in quanto l'utilizzo dello stesso comporti un rilevante disagio. Nei casi di interventi di emergenza e/o urgenza l'autorizzazione potrà avvenire anche per le vie brevi.

In caso di eventuali danni subiti dall'automezzo privato nello svolgimento delle funzioni di RLS, l'Azienda provvederà alla copertura delle relative spese secondo quanto previsto dalla normativa aziendale tempo per tempo vigente.

Gli spostamenti effettuati nello svolgimento del ruolo di RLS non concorrono al riconoscimento del trattamento di diaria.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, ciascun RLS avrà cura di pianificare gli interventi in modo da evitare un'eccessiva parcellizzazione dei medesimi.

## **ART.7**

### **Elezione degli RLS**

L'elezione degli RLS si svolgerà nel periodo 16 settembre 2019 – 30 settembre 2019.

L'Azienda supporterà le OO.SS. nello svolgimento delle elezioni, in particolare mettendo a disposizione i mezzi tecnici necessari, ivi compreso l'applicativo software.

## **ART.8**

### **Formazione**

La formazione prevista dalla normativa di riferimento sarà erogata laddove necessaria e indicativamente entro i tre mesi dalla nomina, a favore degli RLS eletti e dei loro sostituti.

Le Parti convengono che gli interventi formativi di cui sopra potranno rientrare fra gli interventi di formazione per i quali è possibile richiedere i finanziamenti erogati da Enti bilaterali (FBA, Fondir, FOC) ovvero i finanziamenti erogati da Enti pubblici.

A fronte di significative variazioni del quadro normativo saranno predisposti adeguati corsi di aggiornamento formativo.

## **ART.9**

### **Validità e scadenza**

Per quant'altro non disciplinato dal presente accordo si rinvia alla vigente normativa contrattuale e di legge.

Il presente accordo scadrà il prossimo 31 dicembre 2021 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori tre anni e così successivamente di triennio in triennio, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

**CA Italia**

*(in qualità di Capogruppo)*

**CA Friuladria**

**CA Carispezia**

**CA Group Solutions**

**Calit**

Le Delegazioni Sindacali

**Fabi**

**First - Cisl**

**Fisac – Cgil**

**Uilca**

**Unisin Falcri-Silcea-Sinfub**

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE  
DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO  
GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA**

Art 1 - Il presente Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza costituisce parte integrante del Verbale di Accordo Gruppo bancario Crédit Agricole Italia del 6 giugno 2019.

**Art. 2 – ELETTORATO**

Sono elettori tutti i/le lavoratori /lavoratrici dipendenti del Gruppo bancario Crédit Agricole Italia sulla base degli elenchi forniti dalle Aziende alla data del 31 agosto 2019.

In relazione alla complessità organizzativa territoriale del Gruppo saranno eletti 25 Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza a livello di Gruppo, ripartiti per ambito territoriale di competenza.

Alla data delle candidature i candidati ed i loro sostituti devono avere sede di lavoro presso lo stesso territorio della carica.

Ad ogni RLS candidato effettivo sarà abbinato un RLS sostituto nell'ambito dello stesso territorio che subentrerà nella carica in caso di cessazione dell'RLS effettivo.

**Art. 3 - AMBITI**

I 25 RLS saranno eletti negli ambiti territoriali stabiliti dall'accordo 6.6.2019, come da tabella seguente:

Ambito regionale di competenza	Province	Numero RLS
Emilia	Strutture Centrali PR	2
	Rete – PR, RE, MO, BO	2
Lombardia Sud	PC, MN, LO, CR	2
Lombardia Nord	VA, MI, MB, CO, LC, BS, BG	2
Piemonte	PV, CN, TO, AL, BI, AL, NO, VB, VC	2
Toscana	PG, AR, FI, SI, GR, LI, PT, PO, LU, PI	2
Romagna	FE, RN, FC, RA, PU, AN, MC, FM	3
Centro Sud	RM, RI, VT, FR, LT, NA, CE, SA	3
Veneto	VR, VE, TV, VI, PD, RO, BL	2
Friuli Venezia Giulia	PN, UD, GO, TS	3
Liguria	MS, SP, GE, SV, IM	2
Totale		25

**Art. 4 – COMITATO ELETTORALE**

Viene istituito un Comitato Elettorale (di seguito Comitato) avente sede in Parma presso i locali messi a disposizione dal Gruppo, che svolgerà tutte le formalità e gli adempimenti riconducibili alla votazione.

Il Gruppo mette a disposizione del Comitato, secondo quanto stabilito dall'art.4 comma 9 dell'accordo Nazionale 4.2.2016, il materiale necessario al funzionamento dello stesso.

Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuna delle Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. firmatarie dell'Accordo di Gruppo 6.6.2019 e del presente Regolamento. In caso di rinuncia o di impossibilità all'incarico viene nominato un sostituto. Il Presidente e il Segretario del Comitato vengono eletti a maggioranza.

L'incarico di componente il Comitato è incompatibile con la candidatura e la carica di RLS.

Il Comitato è nominato dalle OO.SS. entro il 12 luglio 2019 e indirà le elezioni con specifica comunicazione.

Ai componenti del Comitato vengono riconosciuti appositi permessi retribuiti.

Compiti del Comitato sono:

- Eleggere un Presidente e un Segretario tra i propri componenti;
- Definire le disposizioni tecnico/operative per il voto entro il 2 agosto 2019
- Comunicare le stesse al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia per apposita pubblicazione agli elettori entro il 2 agosto 2019
- Definire le modalità di ricezione delle candidature e verificare la correttezza delle stesse
- Redigere apposito verbale in occasione di ogni riunione
- Effettuare lo scrutinio elettorale entro 3 giorni dalla chiusura delle elezioni avendo cura di verbalizzare il numero degli elettori aventi diritto al voto ai sensi dell'art n. 2, il numero dei votanti, il numero delle schede scrutinate, il numero dei voti riportati da ciascun candidato RLS, il numero delle schede bianche;
- Proclamare gli eletti comunicandoli al Gruppo Bancario entro 5 giorni dal termine delle elezioni

#### Art. 5 - CANDIDATURE

Le candidature saranno presentate al Comitato nei termini e nelle modalità stabilite dallo stesso e comunque non oltre il 5.9.2019.

In coerenza con quanto stabilito dall'accordo Nazionale 4.2.2016 e dal verbale di riunione del 16 marzo 2019, i candidati dovranno essere dirigenti sindacali al momento della presentazione della candidatura (e successiva elezione).

Ogni lista per essere considerata valida dovrà contenere 25 candidati ed i relativi sostituti, suddivisi per gli ambiti territoriali previsti dall'art.3.

Non sono ammesse alle elezioni liste con un numero di candidati inferiori o superiori o incomplete in alcuni ambiti territoriali.

#### Art. 6 – ELEZIONE DEGLI RLS

Le operazioni di voto si svolgeranno in formato elettronico, durante il normale orario di lavoro.

Dieci giorni prima dell'inizio delle elezioni l'Azienda metterà a disposizione nella Intranet aziendale uno spazio dedicato denominato "Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza D.Lgs. 81/2008" contenente:

- l'Accordo 6.6.2019,
- il Regolamento,
- le norme generali per la votazione,
- l'elenco delle candidature,
- i componenti del Comitato,
- il fac-simile della scheda elettorale

L'operazione di voto si svolgerà dal 16 al 30 settembre 2019

#### Art.7 - VOTAZIONI

La votazione è individuale e segreta e non è ammesso il voto per delega.

Le elezioni sono valide qualsiasi sia la percentuale dei votanti.

Le votazioni dovranno essere effettuate nel modo seguente:

1. le preferenze espresse dovranno riguardare candidati di una sola lista, pena la nullità del voto;

2. risulteranno eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti in ogni ambito territoriale.

#### Art. 8 – ESITO DELLE VOTAZIONI

Il Comitato provvederà entro 3 giorni dalla chiusura del voto a redigere apposito verbale dal quale risultino i voti riportati da ciascun candidato e dal suo collegato supplente.

Sarà quindi cura del Comitato trasmettere copia del verbale medesimo al Gruppo bancario, affinché questi provveda alla sua tempestiva diffusione e comunicazione a tutti i lavoratori.

I dati elettronici del voto saranno salvati su apposito supporto e conservati per almeno tre mesi.

#### Art.10 – DURATA DELLE CARICHE

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica fino al 31.12.2021

#### Art.11 – SOSTITUZIONE RLS

Nel caso in cui un R.L.S. venisse a cessare dall'incarico, per qualunque causa, esso verrà sostituito dal supplente a lui collegato all'interno dello stesso ambito territoriale senza necessità di procedere a nuove elezioni.

Qualora venissero a mancare più di un terzo degli eletti effettivi (già sostituiti) si procederà a nuove elezioni.

Parma, 12 luglio 2019